

# Comune di Pisa



Corso ausiliari del traffico

Comma 132 art. 17 Legge 127/97

**ASPETTI PROCEDURALI**

Roberto Gemignani

## GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO

### LA LEGGE BASSANINI

Legge 15 maggio 1997 N. 127

Roberto Gemignani

#### MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO.

**Art. 17.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)*

**132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.**

*La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti.*

*I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.*

**133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.**

**A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

#### CIRCOLARE N. 300/A/26467/110/26 del 25 Settembre 1997

**OGGETTO:** Art. 17, commi 132 e 133 della legge 15.05.1997, n. 127.

**Personale addetto all'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione e sosta sulle corsie riservate.**

##### **1. GLI ACCERTATORI**

*Sulla base delle funzioni loro conferite dalla norma richiamata, gli addetti agli accertamenti, di cui all'oggetto, possono distinguersi in due categorie:*

**a. Accertatori delle violazioni in materia di sosta:**

*indicati dal comma 132 della norma citata, si possono, a loro volta, distinguere in due gruppi in funzione del rapporto di dipendenza con l'amministrazione locale e dei poteri di accertamento loro conferiti:*

**a.a. Dipendenti comunali**, diversi da quelli della Polizia Municipale e da quelli muniti dell'abilitazione di cui all'art. 12, comma 3 del Codice della Strada, che hanno funzioni di accertamento delle violazioni relative alla sosta o alla fermata in tutte le strade del territorio comunale:

- in cui queste manovre sono vietate da apposita segnaletica ovvero dalle norme del Codice della Strada;
- in cui esistono parcheggi o aree di sosta a pagamento.

**a.b. Dipendenti di enti o di imprese** (quali, ad esempio, aziende speciali, altri enti di gestione comunque denominati ovvero società private), alle quali è stata affidata la gestione di parcheggi ovvero di aree di sosta a pagamento, che, diversamente dai soggetti di cui alla lettera a.a. - i quali in materia di sosta hanno gli stessi poteri concessi agli altri soggetti indicati dall'art. 12 del Codice della Strada - hanno funzioni di accertamento delle violazioni relative alla sosta solo sui parcheggi o sulle strade del territorio comunale in cui esistono aree di sosta a pagamento concesse all'azienda o all'impresa da cui dipendono. A questi soggetti è da riconoscersi un ambito circoscritto di competenza riconducibile essenzialmente all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 7, comma 15 e all'art. 157, commi 5, 6 e 8 del Codice della Strada, commesse in aree comunali, urbane o extraurbane, che con apposita delibera della giunta comunale sono state specificamente destinate al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro. La loro competenza si estende anche a quelle aree poste al servizio di quelle a pagamento (su strade, piazze, ecc...), immediatamente limitrofe ad esse e che costituiscono lo spazio minimo indispensabile e necessario per compiere le manovre che ne consentano in concreto l'utilizzo da parte degli utenti della strada: solo in tali zone - per relationem - deve intendersi estesa la facoltà di accertamento di tutte le violazioni relative alla fermata o alla sosta vietata da apposita segnaletica o dalle norme del Codice della strada.

Ancorché commesse nell'ambito di loro competenza, gli addetti all'accertamento delle violazioni riguardanti la sosta non possono accertare violazioni a norme del Codice della Strada diverse da quelle sopra richiamate.

**b. Accertatori delle violazioni in materia di sosta e di circolazione e sosta sulle corsie riservate:** individuati dal comma 133 della citata L. n. 127/97, si identificano nel personale ispettivo, comunque inquadrato sotto il profilo contrattuale, dipendente dalle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, comprese le aziende speciali comunque denominate, ovvero gli enti di gestione previsti dalla L. n. 142/90, ai quali, nell'ambito del territorio comunale, sono attribuite le funzioni di accertamento delle violazioni:

- in materia di sosta di cui ai paragrafi a.a. ed a.b. del punto precedente;
- relative alla sosta ovvero alla circolazione non autorizzata sulle corsie riservate ai mezzi pubblici delimitate ai sensi dell'art. 7 comma 1, lett. a), ovvero sulle strade riservate previste dall'art. 7 comma 1, lett. i) del Codice della strada (3).

In relazione alle finalità per le quali la normativa ne ha previsto la nomina, questi soggetti, tuttavia, non possono accertare violazioni a norme di comportamento commesse sulle corsie riservate che siano diverse da quelle relative alla sosta o all'abusiva circolazione sulle stesse.

## **2. Attribuzione delle funzioni**

La nomina da parte del sindaco, che, con proprio decreto, attribuisce le funzioni sopraindicate ed individua nominativamente i soggetti che possono espletarle, non può essere disgiunta da una preventiva valutazione dell'idoneità e da una indispensabile formazione professionale delle persone alle quali saranno conferite le funzioni di accertamento delle violazioni.

La garanzia della professionalità degli operatori e la funzione che svolgono, richiedono di prevedere l'assenza di situazioni soggettive, che inciderebbero negativamente sulla pubblica affidabilità, corrispondenti a quelle di cui all'art. 15 della L. n. 55/90, nonché una specifica idoneità psico-fisica.

Per lo stesso scopo, appare necessaria una preventiva idonea formazione sulle materie correlate alle violazioni accertabili ed alla procedura di accertamento delle stesse, le cui modalità e la cui durata saranno stabilite dagli enti locali interessati.

Giova inoltre precisare che per tutte le categorie di addetti all'accertamento, che possono svolgere le funzioni sopra indicate solo nell'ambito dell'effettivo servizio, deve esistere un rapporto di dipendenza non occasionale con i comuni (è ammissibile anche un rapporto a tempo determinato), ovvero con le aziende, gli enti o le società sopra richiamate.

## **ASPETTI PROCEDURALI**

Quanto sopra premesso, allo scopo di garantire l'uniforme applicazione della legge, anche per quanto concerne le modalità di svolgimento dell'attività di accertamento dei soggetti di cui all'art. 17, commi 132 e 133, della L. 127/97, sentiti il Ministero dei Lavori Pubblici e l'A.N.C.I., si ritiene necessario fornire, ai sensi dell'art. 11 del Codice della Strada, alcune indicazioni relative alla competenza ed alle funzioni esercitate dai soggetti stessi.

### **1. ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE**

La valenza attribuita all'attività svolta dagli addetti di cui sopra, dalla quale scaturisce direttamente l'applicazione di una sanzione amministrativa, impone che all'accertamento compiuto da questi soggetti consegua sempre, ai sensi degli artt. 200 e 201 del Codice della Strada, la redazione di un verbale di contestazione con i contenuti previsti dall'art. 383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e numerato progressivamente. Copia dello stesso dovrà essere consegnato al trasgressore se presente al momento dell'accertamento o se sopraggiunge immediatamente dopo. Il verbale sarà comunque gestito direttamente dagli Uffici o Comandi di Polizia Municipale e registrato secondo regole del citato art. 383, 3° comma.

Al solo fine di completare il verbale con tutti gli elementi necessari alla sua validità, se si procede a contestazione immediata della violazione, tutti gli accertatori possono chiedere l'esibizione dei documenti relativi al veicolo ed al conducente che ha commesso la violazione.

Gli accertatori potranno inoltre disporre anche l'applicazione delle misure accessorie legate alle violazioni contestate, ed in particolare alla rimozione e al blocco del veicolo ai sensi dell'art. 215 del Codice della Strada, indicando nel verbale di contestazione gli eventuali motivi che impediscano l'adozione delle citate misure.

### **2. GESTIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE**

Tutta l'attività di gestione dei verbali, successiva alla loro redazione (notifiche, riscossione, trattazione ricorsi, messa a ruolo, ecc...), è effettuata dagli Uffici o dai Comandi di Polizia Municipale del Comune in cui gli addetti operano. Ai predetti Uffici o Comandi compete anche un'attività di indirizzo, pianificazione e controllo degli accertatori ed una costante assistenza ed organizzazione del servizio da questi svolto.

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dai soggetti sopra indicati, in ragione del loro stretto rapporto con l'amministrazione locale, spettano ai comuni ai sensi dell'art. 208 del Codice della Strada.

## **CIRCOLARE N. 300/A/55042/110/26 del 17 agosto 1998**

**OGGETTO: Art. 17 commi 132 e 133 della legge 15.5.1997. Personale addetto all'accertamento delle violazioni in materia di sosta. Precisazioni.**

**a) Possibilità di compiere accertamenti in aree di sosta regolamentata senza pagamento o custodia.**

Secondo l'art. 17 c. 132 della legge n. 127/97, la possibilità di conferire funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta al personale dipendente dalle imprese di gestione dei parcheggi è subordinata alla circostanza che l'area sia stata oggetto di concessione. I limiti della concessione sono chiaramente indicati nel comma 8 dell'art. 7 C.d.S. . Come si è precisato nella citata nota n. 300/A/26467/110/26 del 25.9.1997, peraltro, il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree concesse solo a condizione che queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione del parcheggio in concessione. Solo per queste situazioni sembra, perciò, potersi prescindere dal rapporto rigoroso che lega il personale operante all'area in concessione alla società da cui dipendono.

**b) Procedure successive all'accertamento delle violazioni e riscossione dei proventi relativi.**

Come è stato precisato nella circolare n. 300/A/26467/110/26 sopra citata, l'art. 17 c. 132 della legge n. 127/97 ha stabilito che la procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici o dei comandi della Polizia Municipale. Ciò significa che i verbali di accertamento redatti dal personale delle imprese di gestione dei parcheggi devono essere trattati alla stessa stregua degli atti corrispondenti realizzati dal personale della Polizia Municipale a cui, peraltro i predetti verbali immediatamente dopo la loro redazione sono trasmessi. La Polizia Municipale cura, infatti, tutte le fasi successive alla redazione, compresa la notificazione e la verifica del corretto pagamento delle somme corrisposte dai trasgressori. Le disposizioni dell'art. 17 c. 132 della richiamata legge n. 127/97 perciò, devono essere intese nel senso che la riscossione dei proventi degli illeciti amministrativi accertati deve essere effettuata dagli

uffici o comandi di Polizia Municipale in modo che i proventi stessi possano confluire direttamente, come previsto dall'art. 208 comma 1 C.d.S. , alle casse dei comuni per alimentare le attività istituzionali secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 208 C.d.S. . Gli uffici in indirizzo vorranno estendere il contenuto della presente a tutti gli Enti locali.

LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).**

...

**Titolo V - Norme finali**

**Art. 68 (Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada)**

1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n.127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge 15 maggio 1997.

3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

4. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto è fissato in 180 giorni.

5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391.

**Gli articoli del CdS contestabili dagli Ausiliari del Traffico**

Quindi, ricapitolando, gli Ausiliari del Traffico - dipendenti privati di una società concessionaria della sosta a pagamento - possono contestare le infrazioni agli Artt. 7 commi 14 e 15; 157 commi 2, 5 e 6; 158 comma 2 e applicare la rimozione dei veicoli nei casi previsti dall'Art. 158 comma 2 lettere b) e c).

Inoltre, ai sensi dell'Art. 201 del Codice della Strada, in caso di compilazione del Verbale di Contestazione quando il trasgressore è presente all'atto della contestazione, l'Ausiliare del Traffico in qualità di Pubblico Ufficiale, ha il potere di richiedere al trasgressore la Patente di Guida e la Carta di Circolazione, elementi necessari ai fini della compilazione del Verbale di Contestazione.

# IL PUBBLICO UFFICIALE

## Codice Civile

### LIBRO SESTO (Della tutela dei diritti) - TITOLO II (Delle prove) –

#### CAPO II - Della prova documentale –

**Art. 2699** *Atto pubblico*

*L'atto pubblico e` il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.*

**Art. 2700** *Efficacia dell'atto pubblico*

*L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.*

## Codice Penale

**Art. 357** - *Nozione del pubblico ufficiale*

*Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

*Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.*

**Art. 358** - *Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio*

*Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*

*Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.*

## Capo II: DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### Offese, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale

In caso di offese, minacce o lesioni a danno dell'Ausiliare del Traffico - magari durante la fase di contestazione della violazione - il contravventore si troverà a rispondere del delitto di cui all' **Art. 336 C.P.** (*violenza e/o minaccia*) e del delitto di cui all' **Art. 337 C.P.** (*resistenza*).

- **Art. 336 C.P.: Violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale** Chiunque usa violenza a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. La pena è della reclusione fino a 3 anni se

il fatto è commesso per costringere alcune delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio, p per influire, comunque, su di essa.

- **Art. 337 C.P.: Resistenza a Pubblico Ufficiale** Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.
- **(Art. 341 C.P.: Oltraggio a Pubblico Ufficiale** Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Pubblico Ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni (1). La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al Pubblico Ufficiale e a causa delle sue funzioni. Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.)

(1) *La Corte Costituzionale, con sentenza 25 Luglio 1994 N° 341, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei.*

SI RICORDA CHE L'ART 341 CP È STATO **ABROGATO** DALLA L. 205/99 (legge di depenalizzazione di alcuni reati). La fattispecie è stata reintrodotta, ma con formulazione differente, dalla legge n. 94/09, c.d. "Pacchetto sicurezza 2009".

#### **Articolo 341 bis: Oltraggio a un pubblico ufficiale**

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto

## **Libro secondo**

### **Titolo II: DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

#### **Capo I: DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

##### **Art. 314 Peculato**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.*

*Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (1).*

*(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.*

**Art. 315** Abrogato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

##### **Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (1).*

(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

**Art. 317 Concussione**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni (1).*

(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

**Art. 317 bis Pene accessorie**

**Art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio**

*Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno (1).*

(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

**Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

*Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni (1)*

(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

**Art. 319 bis Circostanze aggravanti**

**Art. 319 ter - 320**

**Art. 321 Pene per il corruttore**

**Art. 322 Istigazione alla corruzione**

**Art. 323 Abuso d'ufficio**

*Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.*

*Articolo sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente così sostituito dall'art. 1, L. 16 luglio 1997, n. 234.*

**Art. 323 bis Circostanza attenuante**

**Art. 324 – 327**

***Art. 328 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione***

***art. 329 - 330***

***art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità***

***art. 332 - 335***

## CODICE DELLA STRADA: DISCIPLINA DELLA SOSTA

### **Art.157 Arresto, fermata e sosta dei veicoli.**

#### *1. Agli effetti delle presenti norme:*

*a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;*

*b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;*

*c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;*

*d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.*

**2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.**

*3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi n, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.*

*4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.*

**5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.**

**6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.**

*7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.*

*7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria del veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 218 a euro 435;*

**8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169 .**

### **Art.158 Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.**

#### *1. La fermata e la sosta sono vietate:*

- a) *in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;*
- b) *nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornicci e i portici, salvo diversa segnalazione;*
- c) *sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;*
- d) *in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;*
- e) *fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;*
- f) *nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;*
- g) *sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;*
- h) *sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.*

**2. La sosta di un veicolo sulla carreggiata è inoltre vietata:**

- a) *allo sbocco dei passi carrabili;*
- b) *dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;***
- c) *in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;***
- d) *negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;*
- e) *sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per lo scarico e il carico delle cose, nelle ore stabilite;*
- f) *sulle banchine, salvo diversa segnalazione;*
- g) *negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'articolo 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;*
- h) *nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;*
- i) *nelle aree pedonali urbane;*
- l) *nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;*
- m) *negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;*
- n) *davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;*
- o) *limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.*

3. *Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.*

4. *Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.*

---

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 164 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 84 a euro 338 per i restanti veicoli.

**6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 24,00 a € 98,00 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 41,00 a € 169,00 per i restanti veicoli.**

7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

<b>PUNTI</b>	
Per le infrazioni indicate il punteggio della patente sarà decurtato di:	
<b>Comma 2, lettere d), g) e h)</b>	<b>2</b>
I punti riportati per ogni singola violazione sono raddoppiati se le violazioni sono commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente, per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore.	

#### **Art.6 Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.**

1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.

2. ...

3. ...

4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 3:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;

f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

## **Art.7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.**

### **1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:**

a) adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1, 2 e 4;

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;

c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'articolo 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;

d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;

**f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;**

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;

h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'articolo 185;

i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate possibilmente fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 area pedonale urbana e zona a traffico limitato, nonché per quelle definite A dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.

Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie di veicoli esentati.

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.

11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, o circoli in senso contrario a quello stabilito, o non osservi gli obblighi di precedenza o di arresto alle intersezioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 318,00.

13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 164,00 a € 663,00 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

**14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41,00 a € 169,00. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 81,00 a € 326,00.**

**15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 25,00 a € 100,00 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.**

15 bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 771,00 a € 3.101,00. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

**Art. 159. Rimozione e blocco dei veicoli.**

1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
    - a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;  
**b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;**  
**c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;**
    - d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
  
  2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
  
  3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
  
  - 4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.**
  
  5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (1).
-

## COMMENTO AGLI ARTICOLI

L'**arresto** è l'interruzione della marcia per esigenze di circolazione, non dipendente dalla volontà del conducente: ci si arresta al semaforo in attesa del verde, ai passaggi a livello, agli incroci.

La **fermata** è una sospensione temporanea della marcia per esigenze di breve durata come, ad esempio, per consentire la salita o la discesa di persone dal veicolo. In ogni caso deve avvenire senza arrecare intralcio alla circolazione; il conducente, o altra persona idonea alla guida, deve essere sempre presente in modo da riprendere velocemente la marcia.

La **sosta** è invece la sospensione della marcia protratta nel tempo, con la possibilità per il conducente di allontanarsi dal veicolo.

Sosta e fermata sono atti volontari della circolazione durante i quali i veicoli sono sottoposti alle norme del CdS come se fossero circolanti: sono quindi episodi statici della circolazione. Così come per la sosta, la fermata deve avvenire nel rispetto delle norme; non può quindi essere effettuata sul marciapiede, in curva, nelle gallerie, ecc., come stabilito dall'art. 158, c. 1. (Divieto di fermata e di sosta dei veicoli).

Dove è consentita la sosta è certamente consentita la fermata.

La fermata è sempre permessa, purché non arrechi intralcio alla circolazione. Salvo quanto espressamente previsto dagli artt. 7, 157 e 158, l'intralcio deve essere concretamente valutato dall'agente del traffico, nel luogo e nel momento in cui si compie.

Mentre la sosta può essere effettuata, salvo l'esistenza di divieti, sulla strada o altra area aperta alla circolazione, il parcheggio si può realizzare solo in "un'area o infrastruttura posta fuori della carreggiata" e comunque "in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico" (art. 7, c. 6). Le aree destinate a parcheggio, a pagamento o gratuito, sono stabilite con ordinanza del sindaco, previa delibera della giunta, che fissa anche le relative condizioni e tariffe. Tali aree sono individuate da apposito segnale.

### Modalità della fermata e della sosta

Salvo diversa segnalazione, nei centri abitati il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e rivolto nel senso di marcia. Se non esiste marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio libero di almeno un metro, per consentire il transito dei pedoni.

Nelle strade a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga uno spazio non inferiore a tre metri.

Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati secondo quanto prescritto dalla segnaletica, entro lo spazio a ciascuno destinato e senza invadere gli spazi contigui.

Fuori dai centri abitati la fermata e la sosta devono avvenire fuori della carreggiata. Solo in caso di impossibilità possono essere effettuate sulla carreggiata, purché si collochi il veicolo il più vicino possibile al margine destro, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia.

### Divieto di sosta e di fermata

L'art. 158, comma 1, elenca una serie di casi in cui è vietata la fermata (quindi la sosta); in questi casi l'intralcio è presunto per legge, quindi, l'inosservanza del divieto è sanzionabile anche quando, in quel momento e in quel luogo, la fermata non costituisce effettivo pericolo o intralcio per la circolazione.

La fermata e la sosta sono vietate nei seguenti casi:

- a) ai passaggi a livello e sui binari
  - b) nelle gallerie
  - c) nelle curve e sui dossi
  - d) in prossimità dei segnali stradali
  - e) nelle canalizzazioni
  - f) alle intersezioni
  - g) sugli attraversamenti pedonali e ciclabili
  - h) sui marciapiedi
-

### **Divieto di sosta**

Il secondo comma dell'art. 158 si riferisce al solo divieto di sosta per cui, nei casi descritti, si deve intendere consentita la fermata, purché, come più volte detto, non costituisca concreto intralcio alla circolazione: l'art. 353 Reg non consente neppure la fermata per chiedere informazioni all'agente del traffico, quando ciò possa comportare intralcio o pericolo alla circolazione.

Oltre i casi previsti dal comma 1, la sosta sulla carreggiata è vietata anche nei seguenti:

- a) allo sbocco dei passi carrabili
- b) dove si ostacolano altri veicoli
- c) in seconda fila
- d) alle fermate dei mezzi pubblici e sulle aree riservate ai taxi
- e) sulle aree riservate a carico e scarico
- f) sulle banchine
- g) negli spazi riservati agli invalidi
- h) nelle corsie riservate ai mezzi pubblici
- i) nelle aree pedonali
- l) nelle zone a traffico limitato
- m) davanti agli impianti destinati a servizi di emergenza
- n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani
- o) presso i distributori di carburante, limitatamente alle ore di esercizio

Il terzo comma vieta la sosta ai rimorchi, nei centri abitati e salvo diversa segnalazione, quando staccati dal veicolo trainante.

Tutti i casi finora descritti vietano la sosta e/o la fermata in modo implicito: non esiste cioè un corrispondente segnale. I divieti di sosta espliciti sono descritti negli artt. 6 e 7 CdS: l'ente proprietario della strada può disporre con propria ordinanza un divieto di sosta in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada.

Il divieto è quindi reso esplicito da cartello di divieto di sosta o di fermata. Il divieto può essere permanente o temporaneo; può includere o escludere particolari categorie di veicoli. Quando integrato da apposito pannello integrativo, il divieto di sosta comporta anche la rimozione forzata del veicolo.

### **Permessi di sosta**

Nelle ordinanze del sindaco che dispongono la creazione di zone in cui la sosta è vietata, si possono prevedere deroghe ed eccezioni per alcune categorie di veicoli: possono venire accordati permessi a veicoli di polizia o di medici, nonché di persone con limitata capacità motoria. A questi soggetti sono rilasciati appositi contrassegni da esporre sul veicolo lasciato in sosta.

Nelle zone a traffico limitato, così come nelle aree di parcheggio i comuni possono destinare spazi di sosta per i veicoli dei residenti o di altre categorie. Anche in questi casi sono rilasciati appositi permessi da esporre sul veicolo in sosta.

### **Sosta a pagamento**

Nelle aree di sosta per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro, al fruitore è imposto l'obbligo di dimostrare di avere adempiuto al pagamento, mediante esposizione della ricevuta o di altro titolo di sosta.

La violazione dell'obbligo può dare luogo a diverse ipotesi:

- Mancata esposizione della ricevuta; si applica la sanzione prevista dall'art. 7 comma 1f/14 (Sostava in zona controllo soste senza porre in funzione il prescritto dispositivo).
- Esposizione di una ricevuta scaduta; si applica la sanzione dell'art. 7 comma 1/f-15 (Sostava in zona soste con dispositivo di controllo scaduto da ... ore corrispondenti a ... periodi di violazione). Qualora nell'ordinanza sia stato stabilito un periodo massimo di sosta, deve essere applicata una sanzione per ogni periodo di sosta; Es.:

sosta massima 3 ore - una sanzione ogni 3 ore di sosta. In mancanza di tale indicazione la sanzione vale per l'intera giornata.

### **Sosta regolamentata**

Nei centri abitati la sosta può essere limitata o regolamentata, anche quando gratuita.

La limitazione si riferisce al periodo massimo di sosta (es. sosta massima consentita 2 ore). La regolamentazione individua le modalità (es. dalle ore... alle ore...).

Se la sosta è limitata o regolamentata, l'inosservanza comporta l'applicazione di una sanzione per ogni periodo di sosta..

\*\*\*\*\*

## CODICE DELLA STRADA

### Capo II

#### Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale

*Art.35 Competenze.*

*Art.36 Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana.*

*Art.37 Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.*

#### **Art.38 Segnaletica stradale.**

*1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:*

*a) segnali verticali;*

*b) segnali orizzontali;*

*c) segnali luminosi;*

*d) segnali ed attrezzature complementari.*

*2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'articolo 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'articolo 43.*

*3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.*

*Da 4 a/ 15.*

#### **Art.39 Segnali verticali.**

*1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:*

*A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;*

*B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:*

*a) segnali di precedenza;*

*b) segnali di divieto;*

*c) segnali di obbligo;*

*C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti;*

*2 / 3.*

---

**Art.40 Segnali orizzontali.**

1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.

2. / 11.

**Art.41 Segnali luminosi.**

1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:

a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;

b) segnali luminosi di indicazione;

c) lanterne semaforiche veicolari normali;

d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;

e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;

f) lanterne semaforiche pedonali;

g) lanterne semaforiche per velocipedi;

h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;

i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;

l) lanterne semaforiche speciali;

m) segnali luminosi particolari.

2. / 19.

**Art.42 Segnali complementari.**

1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:

a) il tracciato stradale;

b) particolari curve e punti critici;

c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.

2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.

3.

**Art.43 Segnalazioni degli agenti del traffico.**

1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.

**2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione.**

3. / 4.

---

*5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.*

6.

## LA PROCEDURA SANZIONATORIA

### TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

#### Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

##### **Art. 194. Disposizioni di carattere generale**

1. *In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.*

##### **Art. 195. Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie**

1. *La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 21 ed il limite massimo generale di euro 9.296 . Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.*

2. *Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché, alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.*

2-bis. *Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'art. 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.*

3. *La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane, fissa seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.*

##### **Art. 196. Principio di solidarietà**

1. *Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 (locazione senza conducente) risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione.*

2. *Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.*

3. *Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.*

4. *Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa.*

**Art. 197. Concorso di persone nella violazione**

1. *Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.*

**Art. 198. Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.**

1. *Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.*

2. *In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.*

**Art. 199. Non trasmissibilità.**

1. *L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.*

**Art. 200. Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.**

1. *Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.*

2. *Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale.*

3. *Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.*

4. *Copia del verbale e consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.*

**Art. 201. Notificazione delle violazioni.**

1. *Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore,*

*il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione.*

*1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:*

*a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;*

*b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato;*

*d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;*

*e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;*

*f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;*

*g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;*

*g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.*

*1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.*

*1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.*

*2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.*

*2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria.*

*3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.*

---

4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.

#### **Art. 202. Pagamento in misura ridotta.**

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

**Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.**

**La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.**

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.

2.1 Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico.

2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.

2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a

sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.

3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.

3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.

#### **Art. 202-bis. Rateazione delle sanzioni pecuniarie**

1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il

*debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.*

*8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.*

*9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.*

*10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.*

### **Art. 203. Ricorso al prefetto.**

1. *Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.*

1-bis. *Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.*

2. *Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.*

3. *Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.*

### **Art. 204. Provvedimenti del prefetto.**

1. *Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, adotta, entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203 (1), ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.*

1-bis. *I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.*

1-ter. *Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.*

2. *L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.*

3. *L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.*

**Art. 204-bis. Ricorso in sede giurisdizionale.**

1. *Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.*

**Art. 205. Opposizione all'ordinanza ingiunzione.**

1. *Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.*

**Art. 206. Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative.**

1. *Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.*

2. *I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.*

3. *I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale dà in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.*

**Art. 207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.**

1. *Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.*

2. *Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.*

2-bis. *Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202.*

3. *In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.*

4. *Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.*

**Art. 210. Sanzioni amministrative accessorie di sanzioni amministrative pecuniarie in generale.**

1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegue una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.

2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in: a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività; b) sanzioni concernenti il veicolo; c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.

3. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.

4. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vivo, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.

**Art. 215. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.**

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell'art. 201.

2. I veicoli rimossi ai sensi del comma precedente sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.

3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art. 201. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.

4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuata la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché, delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto.

5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo è ammesso ricorso dal prefetto, a norma dell'art. 203.

Il Codice della Strada, salvo rare eccezioni non riguardanti gli ausiliari del traffico, prevede sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni amministrative accessorie.

La sanzione amministrativa pecuniaria obbliga il trasgressore al pagamento di una somma di denaro, quella accessoria gli impone un disagio aggiuntivo per l'inosservanza delle norme che la prevedono, (es. rimozione coatta o sequestro del veicolo).

L'art. 159 stabilisce che in tutti i casi in cui la sosta è vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione, gli accertatori devono disporre la rimozione dei veicoli. In modo specifico dispone che tutte le violazioni relative all'art. 158, commi 1, 2 e 3 impongono la rimozione coatta.

---

Il principio sul quale si basa il CdS è quello della legalità: nessuno può subire una sanzione amministrativa se non per una legge entrata in vigore prima di avere commesso il fatto.

**Il Codice trae ispirazione dai principi espressi con la Legge n. 689 del 24/11/1981.**

Non possono essere sanzionati i minori e il trasgressore deve essere capace di intendere e di volere, a meno che l'incapacità non sia attribuibile a sua colpa. Inoltre per alcune fattispecie a rilevanza penale (es. guida in stato di ebbrezza) si applicano i principi penalistici d'imputazione, per cui ciascuno è responsabile del fatto commesso sia se lo stesso è commesso con dolo (volontariamente), sia che invece sia commesso per colpa (per negligenza, imprudenza imperizia o per violazione di norme).

Rispetto al passato il CdS rafforza l'elemento della soggettività: ognuno è responsabile delle proprie azioni od omissioni, coscienti o involontarie, dolose o colpose, a meno che non sussista una causa di esclusione della responsabilità. Chi commette l'illecito per stato di necessità, come il medico in visita urgente, non soggiace al provvedimento sanzionatorio, se l'azione è posta in essere in una delle condizioni di cui all'art 4 l 689/81 (es. stato di necessità –pericolo di vita di una persona).

Esistono anche limitazioni per l'applicazione della sanzione accessoria: non possono essere rimossi i veicoli delle forze dell'ordine, dei medici in visita domiciliare urgente e degli invalidi.

Le obbligazioni non sono trasmissibili agli eredi a meno che l'infrazione non sia avvenuta dopo il decesso del proprietario.

## AUTOTUTELA

L'autotutela è regolata dalla legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

L'**autotutela** è il potere che ha l'Amministrazione finanziaria di intervenire, autonomamente o su istanza del privato, quando la stessa Amministrazione si rende conto di aver commesso un errore che può danneggiare illegittimamente un soggetto passivo di provvedimento sanzionatorio.

In sostanza, quando l'Amministrazione rileva che in un atto da essa emanato è contenuto un errore, in mancanza del quale lo stesso atto non sarebbe stato emanato o avrebbe assunto un contenuto diverso, ha la possibilità di annullarlo o correggerlo, evitando in tal modo di danneggiare ingiustamente il privato nei cui confronti è stato emesso.

Il potere di autotutela spetta all'Ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio.

### Campo di applicazione

L'Amministrazione può procedere con un'attività di autotutela quando vi è un errore oggettivo nella compilazione di un provvedimento che incide sulla sfera giuridica del soggetto destinatario dello stesso (es. compilazione di preavviso di accertamento in cui è riportata una targa errata).

## PREAVVISO DI ACCERTAMENTO

L'accertamento delle violazioni al codice della strada porta alla redazione di due documenti distinti: il preavviso di accertamento e il verbale di contestazione.

Il preavviso di accertamento è un documento di rilevazione delle infrazioni che viene redatto dall'agente quando egli è impossibilitato a contestare l'infrazione per l'assenza del trasgressore sul luogo in cui essa si verifica. Il caso classico di redazione del preavviso di accertamento è la sanzione per divieto di sosta: l'agente del traffico trova un'auto parcheggiata in divieto di sosta, e, non avendo la possibilità di contestare l'infrazione con l'automobilista, lascia un preavviso sotto il tergicristallo.

Il preavviso di accertamento è un documento non contemplato nel Codice della Strada e nel Regolamento di Attuazione del C.d.S. ma il suo utilizzo è molto comune. Esso è a tutti gli effetti un atto pubblico (come il verbale di contestazione) ma non ha la sua stessa completezza in quanto i dati in esso contenuti sono insufficienti (mancano, ad esempio, i dati del proprietario del veicolo e del trasgressore), ma è usato come una sorta di "avvertimento" da parte degli agenti nei confronti dei trasgressori che hanno compiuto l'infrazione, sul fatto che la stessa è stata rilevata e che è partito l'iter per la generazione del verbale di contestazione vero e proprio.

Il preavviso di accertamento dà agli utenti della strada la possibilità di concludere in modo veloce e più economico la questione: essi, infatti, non devono più aspettare di ricevere a casa il verbale per procedere al pagamento o all'eventuale ricorso, ma possono già pagare in misura ridotta la sanzione.

Deve essere redatto compilando i dati necessari: data, tipo veicolo, marca, modello e targa del veicolo, luogo e ora dell'infrazione, sanzione applicata, importo sanzione, numero matricola e firma dell'accertatore.

Deve essere indicata l'eventuale sanzione accessoria o i motivi che ne hanno impedito l'applicazione (es. annullata per mancanza mezzi o per arrivo del conducente).

Serve infine la specifica per la mancata contestazione (normalmente per irreperibilità del trasgressore).

Il CdS impone la contestazione immediata della violazione specificando le deroghe: i motivi per cui un ausiliario può oviare alla contestazione sono l'irreperibilità del trasgressore (es. veicolo in sosta) o il rifiuto (o la rinuncia) del trasgressore ad attendere il verbale o di esibire i documenti (mentre infatti vi è obbligo, a carico dell'accertatore, di contestare immediatamente la violazione, non vi è alcun obbligo a carico del trasgressore di attendere la compilazione del verbale, per cui lo stesso può dichiarare di non voler aspettare la verbalizzazione ed allontanarsi).

Il preavviso consente il pagamento della sanzione senza l'aggravio delle spese di notifica. La sanzione può essere pagata nei modi e nei tempi indicati sul preavviso stesso (generalmente cinque o dieci giorni).

Trascorso tale termine la sanzione sarà notificata presso la residenza del proprietario del veicolo.

**Può capitare un'errata compilazione del preavviso. In nessun caso il dato errato deve essere cancellato o sovrascritto: sarà cerchiato e a fianco sarà trascritto il dato corretto.**

Se il tempo lo consente è comunque preferibile annullare il preavviso, barrandolo con due linee oblique e scrivendo all'interno di queste: "Annullato - Vedi preavviso successivo (o Vedi preavviso N. )".

## VERBALE DI CONTESTAZIONE

La contestazione dell'illecito amministrativo è una dichiarazione dell'agente accertatore con la quale si attribuisce all'utente della strada la violazione di norme al codice della strada. Con questo atto si porta a conoscenza del trasgressore il titolo dell'illecito amministrativo accertato e l'inizio di un eventuale procedimento a suo carico, per l'applicazione della corrispondente sanzione amministrativa.

Il verbale, il cui modello è stato unificato dal nuovo codice, deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e luogo in cui si è verificata l'infrazione;
- generalità, residenza ed estremi della patente del trasgressore;
- indicazione del proprietario o di altro obbligato in solido;
- tipo e targa del veicolo con cui è stata commessa l'infrazione;
- sommaria esposizione del fatto;
- citazione della norma violata;
- modalità di estinzione mediante pagamento in misura ridotta;
- importo della somma da pagare;
- autorità presso la quale proporre eventuale ricorso;
- dichiarazioni del trasgressore;
- altre annotazioni specifiche (es. applicazione della sanzione accessoria).

Il verbale deve essere necessariamente sottoscritto dal/dagli accertatore/i: la mancanza di tale formalità può pregiudicare la validità del verbale.

Anche il trasgressore deve essere invitato a sottoscrivere il verbale; con la firma egli non accetta il contesto, ma conferma solo la circostanza che la contestazione è avvenuta in sua presenza. Anche firmando rimane impregiudicata la sua facoltà di fare ricorso al prefetto o opposizione al giudice di pace.

Al trasgressore deve essere consentito di manifestare il proprio pensiero aggiungendo dichiarazioni sintetiche. Occorre quindi domandargli se ha qualcosa da dichiarare. Se non intende avvalersi di tale facoltà nel verbale si darà atto della circostanza (scrivendo "Niente da dichiarare").

Per correttezza amministrativa è opportuno trascrivere in fondo al verbale il corrispondente preavviso: "Vedi preavviso N.". Nello stesso modo sul preavviso sarà indicato: "Convertito in verbale N.".

Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, all'obbligato in solido.

Una volta consegnata la copia al trasgressore il verbale non può essere più annullato o modificato direttamente dall'accertatore, anche quando si accorgesse di un errore formale o materiale. Del fatto deve presentare relazione al Comando di Polizia Municipale, in modo che l'Ufficio Sanzioni Amministrative possa procedere ad una nuova notifica.

Il trasgressore non è obbligato né a firmare il verbale né a ritirarne la copia: tale adempimento può essere compiuto successivamente nei termini previsti. Se ciò accade è opportuno che tale rifiuto risulti dal verbale stesso ("Non ritira la copia", "Non firma").

Tutte le volte che procedono a contestazione immediata, ed al solo fine di completare il verbale con tutti gli elementi necessari alla sua validità, gli accertatori hanno la possibilità di chiedere l'esibizione dei documenti relativi al veicolo ed al conducente.

Gli ausiliari del traffico non possono sanzionare il trasgressore per la mancanza o il rifiuto dei documenti. Qualora non voglia attendere la compilazione del verbale sul preavviso sarà evidenziato il fatto, specificandolo nei motivi della mancata contestazione ("Per rifiuto del conducente", "Per rifiuto dei documenti", "Per indisponibilità del conducente").

Se il trasgressore non ha con sé la patente o non la vuole esibire, bisogna domandargli se può esibire altro documento di identità valido (carta di identità, passaporto) o se intende declinare le generalità a voce.

Se non ha la carta di circolazione i dati relativi al proprietario del veicolo non saranno indicati sul verbale.

Tutte queste situazioni impongono l'annotazione sul verbale o la presentazione di una relazione da consegnare insieme alla propria copia.

Le sanzioni elevate a carico di auto straniere determinano una procedura particolare.

Ai sensi dell'art. 207 CdS, quando un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE commette un'infrazione, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202 CdS. Del pagamento deve essere rilasciata ricevuta al trasgressore.

Bisogna compilare il verbale e sullo stesso sarà riportata l'annotazione: "Riscosse € 39,00 a titolo di sanzione amministrativa".

Ove il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, viene disposto a titolo fideiussorio, il deposito di una cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione (per i veicoli immatricolati negli Stati dell'UE o dello SEE pari al minimo edittale; in alternativa sarà disposto il fermo del veicolo).

In ogni caso, appena insorgessero problemi, è consigliabile chiedere consulenza alla Centrale Operativa anche perché, se il trasgressore rifiutasse la consegna della patente, bisogna procedere al fermo amministrativo del veicolo.

Tali disposizioni si applicano SOLO ai veicoli immatricolati all'estero, indipendentemente dalla patente del conducente (quindi anche se il conducente è in possesso di patente rilasciata in Italia).

#### **Circolare 12 agosto 2003 (N. 300/A/1/44248/109/16/1)**

#### **Disposizioni per l'applicazione della disciplina della patente a punti.**

...

#### **4. Indicazione del punteggio sui verbali di contestazione**

*Il nuovo istituto impone agli operatori di polizia di comunicare al trasgressore che la violazione commessa comporta la decurtazione di punteggio, riportando la relativa annotazione nel verbale di contestazione con l'indicazione del punteggio previsto.*

*A tale riguardo può essere utilizzata la seguente dizione: "La violazione dell'art. .... CdS determina la decurtazione di n. .... punti". Qualora con un solo verbale siano contestate più violazioni che prevedono decurtazione di punteggio, per ciascuna di esse l'entità dei punti previsti dovrà essere indicata separatamente.*

*Quando ricorre il limite del cumulo delle sanzioni richiamato al precedente punto 2.2, fermo restando l'indicazione dell'entità della decurtazione prevista per ciascuna violazione, sarà indicato altresì che il punteggio massimo effettivamente decurtato sarà di 15 punti. Pertanto, sul verbale, dopo l'indicazione del punteggio per ciascuna violazione, sarà riportata la seguente dizione "Le violazioni accertate, ricorrendo le condizioni del comma 1-bis dell'art. 126-bis CdS, determineranno complessivamente la decurtazione di 15 punti".*

*Per l'art. 126-bis, comma 2 CdS, in sostanza, la sottrazione dei punti è richiesta anche quando il conducente, quale responsabile della violazione, non sia stato identificato. In questi casi, il verbale di contestazione verrà notificato al proprietario del veicolo, in qualità di obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 CdS, con l'invito a far conoscere, entro 30 giorni dalla notificazione, l'identità del conducente, al quale il verbale di contestazione sarà successivamente notificato. Nel verbale notificato al proprietario può essere utilizzata la seguente dizione: "La violazione dell'art. .... CdS determina la decurtazione di n. .... punti che verrà posta a carico della S.V., in qualità di responsabile in solido, salvo che, entro 30 giorni dalla ricezione del presente verbale, non pervenga a questo ufficio una dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione delle generalità ed i dati della patente di guida di colui che, al momento dell'accertamento, conduceva il veicolo". Quando il proprietario non è persona fisica, invece, l'intimazione potrà avere il seguente tenore "La violazione dell'art. .... CdS determina la decurtazione di n. .... punti. La S.V. è invitata a fornire le generalità ed il numero di patente della persona che, al momento della violazione di cui sopra, si trovava alla guida entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale con l'avvertenza che, ove non fornisce tali dati, ai sensi dell'art.126-bis comma 2, saranno applicate a suo carico le sanzioni previste dall'art. 180 comma 8 CdS."*

*Qualora la violazione sia commessa da un neopatentato e comporti il raddoppio del punteggio come specificato dal precedente punto 3, nel verbale di contestazione sarà riportato il punteggio previsto per ciascuna violazione già raddoppiato aggiungendo: "La decurtazione prevista per ciascuna violazione è stata raddoppiata perché la S.V è munita di patente da meno di 3 anni" ovvero, quando trattasi di verbale notificato al proprietario: "La decurtazione*

*prevista dal presente verbale sarà raddoppiata qualora il responsabile risulti titolare di patente di guida da meno di 3 anni".*

## SANZIONI ACCESSORIE

Alcune sanzioni accertabili dagli ausiliari impongono l'applicazione della rimozione coatta:

1. sosta in seconda fila
2. sosta impedendo l'accesso o lo spostamento di veicoli in sosta

Le modalità operative per l'applicazione della rimozione coatta saranno concordate con il Comando di Polizia Municipale.

Occorre precisare che la rimozione non deve necessariamente essere effettuata dall'accertatore e che per alcuni veicoli la rimozione è vietata: l'art. 354, comma 4 del Regolamento del CdS precisa: "È vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno".

L'agente che dispone la rimozione deve essere sul posto per tutta la durata dell'operazione e compilare il foglio di rimozione che sarà consegnato dall'addetto alla rimozione. Su questo dovranno essere annotate le situazioni che riguardano il veicolo da rimuovere: se è aperto o chiuso, gli oggetti che si vedono a bordo, eventuali ammaccature o graffi presenti prima della rimozione.

Copia di questo, insieme al preavviso o al verbale, deve essere immediatamente consegnato al Comando di Polizia Municipale.

Se la rimozione non è possibile, ad esempio perché in quel momento non vi sono mezzi disponibili, sul preavviso o sul verbale bisogna fare cenno alla circostanza.

Qualora sopraggiunga il conducente del veicolo, si dovrà procedere alla richiesta dei documenti per la compilazione del verbale di contestazione.

Quando il trasgressore è presente il responsabile del carro attrezzi generalmente non applica la rimozione coatta ma riscuote una somma a titolo di mancato aggancio.

Sul verbale sarà barrato il "NO" della casella relativa alla sanzione accessoria, mentre sul foglio di rimozione sarà trascritto "Pagato Euro ... alla ditta... a titolo di mancato aggancio".

Il carro attrezzi non impiega più di dieci o quindici minuti per giungere sul luogo dell'infrazione: tuttavia può accadere che, una volta terminato il verbale, non sia ancora arrivato.

Non possiamo trattenere il trasgressore contro la sua volontà, anche se lo stesso deve essere informato sull'applicazione della rimozione coatta. Bisogna invitarlo ad attendere il carro attrezzi.

Se il trasgressore non intendesse adempiere a tale formalità, bisognerà compilare relazione indirizzata al Comando di Polizia Municipale, contenente gli estremi dell'infrazione.

Al responsabile del carro attrezzi dovranno altresì essere trasmessi i dati affinché possa procedere al recupero della somma nei confronti del trasgressore.

## GESTIONE DEL VERBALE

Tutta l'attività di gestione del verbale successiva alla sua redazione (notifica, riscossione, ricorsi, messa a ruolo) spetta agli uffici o ai comandi di polizia municipale e deve avvenire entro 90 giorni dalla data della violazione.

L'art. 202 CdS prevede che entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore può pagare una somma pari al minimo fissato dalle singole norme; devono essere indicate le modalità di estinzione, con richiamo alle norme sui versamenti in conto corrente postale o bancario.

Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore si sia rifiutato di esibire i documenti.

Il successivo art. 203 stabilisce le modalità per il ricorso al Prefetto.

Il ricorso deve essere indirizzato, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, al Prefetto competente per il luogo in cui è avvenuta l'infrazione. Deve essere presentato direttamente al Prefetto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento **oppure** (in alternativa) al Comando da cui dipende l'accertatore, sempre spedito tramite raccomandata A.R. e intestato: "Al Sig. Prefetto di .... / Tramite il Comando della Polizia Municipale".

Qualora il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto, entro il termine di trenta giorni deve essere inviato dalla Prefettura competente all'organo accertatore.

Entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, il Comando lo deve trasmettere al Prefetto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, nonché con ogni altro elemento utile alla decisione, anche se fornito dal ricorrente.

Al Comando spetta la facoltà di acquisire una relazione dettagliata del fatto da parte dell'accertatore (contro deduzioni).

Se, trascorsi sessanta giorni dalla contestazione, non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa e per le spese di procedimento.

Il Prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dal comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, una ordinanza-ingiunzione con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale.

L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione, entro centocinquanta giorni dalla data della sua adozione.

Qualora non ritenga fondato l'accertamento, il Prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione al Comando cui appartiene l'accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notificazione. In alternativa al ricorso al Prefetto è sempre possibile, il ricorso/opposizione al Giudice di pace competente per il luogo della commessa violazione, **entro 30 giorni** dalla contestazione e/o notificazione. **Il termine per proporre ricorso al GdP (in origine corrispondente a quello per la proposizione del ricorso al Prefetto, cioè 60 gg dalla notifica o dalla contestazione del verbale) è stato ridotto a 30 gg dal d. lgs 150 del 1/9/2011, ed è applicabile per le violazioni accertate a far data dal 6/10/2011.**

L'opposizione può essere proposta anche quando, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, sia stata disposta una "sanzione amministrativa accessoria" (sospensione patente, sospensione carta di circolazione, ecc.).

Può essere proposto ricorso anche a proposito della decurtazione dei punti sulla patente.

Può essere oggetto di ricorso davanti al Giudice di pace anche il provvedimento con il quale il Prefetto ha respinto il ricorso presentatogli in precedenza, cioè l'ordinanza prefettizia, entro 30 gg dalla notifica della stessa.

L'opposizione davanti al Giudice di pace non determina sospensione dell'esecuzione del provvedimento, a meno che questa non sia stata espressamente richiesta in base a "gravi motivi" ed il Giudice non la disponga con propria ordinanza. Il ricorso al Giudice di pace, nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento oggetto del ricorso, si propone in carta semplice, allegando il provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere consegnato direttamente in Cancelleria o tramite raccomandata A.R. **A tali procedure si applica, come previsto dal d lgs 150/2011, il rito del lavoro.**

Avverso la sentenza del GdP può essere proposta opposizione innanzi al Tribunale competente, secondo le norme del cpc che regolano i procedimenti civili (e con necessaria assistenza di un legale).

Trascorsi i termini utili per il pagamento la sanzione è iscritta a ruolo ed inserita in una cartella esattoriale. La notifica della cartella deve avvenire entro cinque anni: oltre tale termine la sanzione cade in prescrizione.

NORMA VIOLATA	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	RIPETITIVITÀ
<b>Art 7/1f-15</b>	<b>€ 25,00 (€ 17,50)</b> per periodo	<b>non prevista</b>	<b>per ogni periodo</b>
Sosta oltre la scadenza segnata, con tempo scaduto da... (centri abitati)			
NORMA VIOLATA	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	RIPETITIVITÀ
<b>157/5</b>	<b>€ 41,00 (€ 28,70)</b>	<b>non prevista</b>	<b>24 ore</b>
Sosta del veicolo fuori dagli spazi di parcheggio o in posizione diversa da quella prescritta dalla segnaletica orizzontale e verticale			
NORMA VIOLATA	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	RIPETITIVITÀ
<b>7/1f-14</b>	<b>€ 41,00 (€ 28,70)</b>	<b>non prevista</b>	<b>24 ore</b>
Sosta senza segnalare l'orario di inizio sosta			
NORMA VIOLATA	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	RIPETITIVITÀ
<b>158/2b</b>	<b>€ 41,00 (€ 28,70)</b>	<b>rimozione coatta</b>	<b>giorno calendario</b>
Sosta in posizione di impedimento per altri veicoli			
NORMA VIOLATA	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	RIPETITIVITÀ
<b>158/2c</b>	<b>€ 41,00 (€ 28,70)</b>	<b>rimozione coatta</b>	<b>giorno calendario</b>
Sosta in seconda fila			

**CONTESTAZIONE O NOTIFICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA (ARTT. 200/201 CDS)**

pagamento entro **60 gg.**, trascorsi i quali il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla **metà del massimo** della sanzione, oltre le spese di procedimento

Sempre nel termine di **60 gg.** Il trasgressore può proporre ricorso al **Prefetto** o, in alternativa, nel termine di **30 gg** al **Giudice di Pace** del luogo della commessa violazione

**RICORSO AL PREFETTO (Art. 203 CdS)**

Può essere spedito per raccomandata A.R.

**direttamente al Prefetto** o al **Prefetto tramite il Comando di Polizia Municipale**

**Presentato direttamente al Prefetto**

Entro **30 gg.** dal ricevimento il Prefetto trasmette gli atti al Comando di P.M.

Entro **60 gg.** dal ricevimento la P.M. trasmette nuovamente gli atti al Prefetto, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione e dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso

**Presentato tramite Comando P.M.**

Entro **60 gg.** dal ricevimento la P.M. trasmette nuovamente gli atti al Prefetto, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione e dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso

Entro **120 gg.** (trascorsi i quali il ricorso si intende accolto) il Prefetto emette uno dei seguenti atti (**Art. 204 CdS**):

Se accoglie il ricorso emette  
**Ordinanza motivata di archiviazione**

Trasmessa al Comando P.M., il quale ne darà notizia agli interessati

Se respinge il ricorso emette  
**Ordinanza ingiunzione**

Con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al **doppio del minimo** della sanzione, oltre le spese di notifica e di procedimento.  
Deve essere notificata entro **150 gg.** e deve essere pagata entro **30 gg.**